

POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE CON AUTO PROPRIA

Contraente/Assicurato:

ISPRA

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 - 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:

- 1) DIVIETO ARBITRATO PER LE P.A. In relazione a questo aspetto ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 163/06 si prevede il divieto di arbitrato per le P.A. con decorrenza al 31 dicembre 2009 (termine ridefinito con il decreto legge 207/08 -cd decreto milleproroghe- che ha spostato i termini dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009);
- 2) REVISIONE PREZZI . L'art. 115 del D.Lgs 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative.
- 3) INCUMULABILITA' EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del DPR 686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo

SOMMARIO

DEFINIZIONI	pag. 3
ANDAMENTO SINISTRI	pag. 3
PREMESSA	pag. 4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 4
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE “DANNI ACCIDENTALI”	pag. 5

DEFINIZIONI

Nel testo che segue debbono intendersi per:

Contraente	Ispra (ex icram ex infs ex apat)
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società	La Compagnia di Assicurazione ed eventuali coassicuratrici
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione /Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Veicolo	Autovetture, autipromisqui, autocarri, motocicli e ciclomotori
Eurotax	Pubblicazione mensile della Sanguinetti editore

ANDAMENTO SINISTRI (data ultimo aggiornamento 12/06/2009)

Dati	Anno di accadimento							Totale complessivo
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<u>Numero sinistri denunciati</u> <i>di cui Senza Seguito</i>	-	-	-	0	0	0	0	0
<i>Numero sinistri pagati o ancora riservati</i>	-	-	-	0	0	0	0	0
Importo Pagato + Riservato	-	-	-	0	0	0	0	0

PREMESSA

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata per i veicoli **che non** siano di proprietà dell'Ente Contraente, quando vengono, dietro autorizzazione dello stesso Ente Contraente, utilizzati dai dipendenti in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio al di fuori della normale sede di lavoro, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, in ottemperanza all'art. 23 del D.P.R. n. 333 del 1990 nonché all'art.16 del D.P.R. 17/01/1990 n°44 e loro successive modifiche integrazioni e sostituzioni nonché nuove disposizioni normative

Art. 1 – Estensione di garanzia

La garanzia di cui in PREMESSA si estende ai veicoli, non di proprietà dell'Ente Contraente, utilizzati dal personale di ogni ordine e grado dipendente od avente rapporto con l' ISPRA Ovvero ISPRA EX INFS E ICRAM per adempimenti e/o missioni al di fuori della normale sede di lavoro, sempreché autorizzati dall'Ente medesimo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che:

- a) gli incaricati alle missioni per servizio siano dipendenti pubblici, muniti di regolare patente di guida;
- b) le missioni siano preventivamente autorizzate;
- c) le missioni stesse siano riportate su apposito Registro Ufficiale del Contraente tenuto costantemente aggiornato;
- d) nel predetto Registro siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:

- 1) generalità del dipendente;
- 2) tipo e targa del veicolo;
- 3) data, ora di inizio e termine della missione, luogo di partenza e di destinazione;
- 4) percorrenza chilometrica dell'intera missione;

e) la denuncia di sinistro, presentata dal Contraente e sottoscritta anche dall'Assicurato, contenga in allegato fotocopia della pagina del Registro da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'Ente.

La durata della polizza è stabilita in anni cinque a decorrere dalle ore 00.00 del 01/01/2010 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2014.

Art. 2 - Criteri di determinazione del premio

Il premio imponibile minimo anticipato, determinato secondo gli art.li 15 e16 del Contratto, in base al chilometraggio preventivamente comunicato alla Società da ciascuna Amministrazione, rimarrà comunque acquisito, salvo integrazione da effettuarsi sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso.

Entro 90gg dalla fine del periodo di assicurazione, onde procedere all'eventuale integrazione, il Contraente comunicherà alla Società il dato consuntivo delle missioni autorizzate e dei chilometri complessivamente percorsi per servizio nel corso del periodo stesso, desunto dall'apposito Registro Ufficiale.

Art. 3 – Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva di cui alla modalità di presentazione dell'offerta di Gara verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE "DANNI ACCIDENTALI "

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza ovvero Euro 10.000,00 e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli e altri mezzi adoperati dai dipendenti del Contraente ed utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza:

Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di

- collisione con altri veicoli
- urto
- ribaltamento
- uscita di strada
- atti dolosi di terzi
- insurrezioni e tumulti popolari
- trombe, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, terremoto
- incendio;
- furto o rapina, compresi quelli causati nell'esecuzione, nel tentativo ed in conseguenza di tali reati.

Gli accessori, ad esclusione degli apparecchi fono-riproduttori e ricetrasmittenti, sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato.

Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo di 10.000,00 senza applicazione di scoperto e/o franchigia e senza applicazione della regola proporzionale essendo le garanzie prestate a primo rischio assoluto. L'assicurazione è operante soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle vigenti disposizioni di legge e debitamente autorizzato all'uso dell'autoveicolo.

Non sono comunque risarcibili i danni;

- a) causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- c) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- d) alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- e) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 - Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle sue parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, migliorie, apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultano stabilmente installati sui mezzi.

A deroga di quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile la garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 4 - Assicurazione a valore a nuovo

In caso di danno parziale la Società determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa senza tenere conto del degrado d'uso.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle suddette pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del prezzo di listino, il valore commerciale del veicolo e degli accessori al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del prezzo di listino indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla pubblicazione "Eurotax giallo".

Nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA se l'Assicurato la tiene a suo carico.

Art. 5 - Apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti

L'assicurazione è estesa agli apparecchi radio, giradischi, mangianastri, registratori, telefoni, radio telefoni, fax, televisori ed altri apparecchi analoghi purché stabilmente installati.

In caso di danno parziale la Società determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborsa il valore commerciale degli apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti al momento del sinistro.

Art. 6 - Estensione territoriale

La garanzia vale per tutti i sinistri avvenuti in Europa

Art. 7 - Denuncia di sinistro

L'Assicurato o il Contraente deve dare avviso del sinistro alla Direzione della Società a cui è assegnata la gestione del contratto entro 15gg dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

Art. 8 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio solo in caso di sinistro.

Nel caso che per lo stesso rischio siano operanti altre coperture assicurative fermo quanto disposto dall'art. 1910 del Codice Civile (Assicurazione presso diversi Assicuratori) questa polizza garantisce altresì per "differenza di condizioni" quei rischi eventualmente non coperti dalla polizza stipulata dall'Assicurato sempre peraltro nei termini del presente contratto.

Art. 9 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro

In caso di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri della Società i documenti - rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) competente - idonei a:

- individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato), al fine di accertare il suo valore commerciale;
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione della franchigia.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del c.c., nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo la franchigia pattuita in polizza.

Art. 11 - Diritto di rivalsa

In caso di sinistro, la Società si rivarrà nei confronti dei terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato, così come stabilito dall'art. 1916 del Codice Civile

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

Questa polizza è stipulata per conto di chi spetta.

Art. 13 - Dichiarazione dell'Assicurato - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 14 - Decorrenza/Durate del contratto/recesso

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e cessa il 31/12/2014 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

La prima rata di premio corrisponderà al periodo assicurativo 01/01/2010 – 31/12/2010, le rate successive scadranno al 31/12 di ogni anno.

Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell'art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

Art. 15 - Costituzione del premio - Pagamento - Termini di rispetto

Il premio della presente assicurazione verrà parametrato al numero dei Kilometri ammessi al rimborso e percorsi dagli veicoli oggetto della presente garanzia

Le rate successive alla prima scadranno il 31/12 di ogni anno. L'Ente Contraente, salvo le facoltà previste dagli artt. 15 e 17, è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione.

Per le rate successive alla prima è fissato un periodo di mora di 30 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine l'assicurazione resta sospesa e sarà ripresa dalla ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattuali previste dalla presente polizza.

Art. 16 - Regolazione del premio

Il premio viene corrisposto in anticipo in via provvisoria ipotizzando una percorrenza Kilometrica annua ammessa al rimborso dalla Contraente da parte dei veicoli oggetto della garanzia di Km_100.0000, ed è regolato alla fine di ciascun periodo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, dei chilometri presi a come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè:

- l'indicazione dei Kilometri percorsi dai veicoli oggetto della garanzia per le quali la Contraente ha pagato agli aventi diritto il relativo il rimborso in base ai Kilometri percorsi, per conto della Contraente medesima.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni della relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 17 - Recesso o anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni denuncia di sinistro, fino al 30° giorno successivo al giorno del pagamento o del rifiuto di risarcimento, la Società e l'Ente Contraente possono disdire il contratto con un preavviso di 90 giorni da inviarsi mediante raccomandata A.R.. In tale caso la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario. Restano fermi gli obblighi connessi alla regolazione del premio relativa al periodo in cui l'assicurazione ha avuto effetto.

Art. 18 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società e l'Ente Contraente sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Ente Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 19 - Forma della comunicazione dell'Assicurato

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettere raccomandate, telegramma, telefax o telex alla Direzione della Società cui è stata assegnata la polizza.

Art. 20 – Oneri fiscali

Le spese di bollo, di tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato, anche qualora il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 21 – Foro competente

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria di Roma o quella dove ha sede l'Assicurato.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue appendici e per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge.

Eventuali condizioni a stampa devono intendersi esplicitamente abrogate.

Art. 23 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.